

**Dottori commercialisti e Revisori Contabili**  
**Wirtschaftsprüfer und Steuerberater**

Bolzano, 14 gennaio 2016

Dott. **Alessandro Steiner**  
Dott. **Fabrizio Rossi**  
Dott.ssa **Barbara Giordano**

Dott. **Ivo Senoner**  
Dott. **Roberto Pedrotti**

**Consulenti del lavoro – Arbeitsrechtsberater**  
Dott. **Loris De Bernardo** Dott. **Thomas Weissensteiner**

**Collaboratori – Mitarbeiter**  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:  
Dott.ssa **Valeria D'Allura** Dott.ssa **Gianna Sblandano**  
Dott. **Markus Siller**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:  
Rag. **Daniele Colaone** **Manuel Colaone**

Dott. **Werner Gschließer** Dott. **Daniel Menestrina**  
Dott. **Andrea Venturini**

Spett.le

CLIENTELA

LORO SEDI

## LEGGE DI STABILITÀ 2016

### **AMBITO FISCALE**

Di seguito si riepilogano le principali novità della "legge di stabilità per il 2016", in vigore dall'1.1.2016.

#### **REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (C.D. "REGIME FORFETARIO")**

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. "regime forfetario"), efficaci a decorrere dall'1.1.2016.

- aumento delle soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime
- gli eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
- I soggetti che iniziano l'attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività.
- Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.

#### **AMMORTAMENTI - MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO D'ACQUISTO DI BENI (C.D. "SUPER-AMMORTAMENTI")**

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016. La

norma agevolativa non è applicabile agli investimenti con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,50% determinato ai sensi del DM 31.12.88 nonché agli investimenti in fabbricati e costruzioni.

## **ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate - pari alla differenza tra il valore normale dei beni (valore catastale per i beni immobili) e il loro costo fiscale - è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

## **ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

L'imprenditore individuale può estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili (valore catastale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto un'imposta sostitutiva dell'8%.

L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016.

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:

- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

## **RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA**

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014 ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015. L'entità dell'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni ammortizzabili e il riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione solo dall'anno 2018 (per gli ammortamenti) e dall'anno 2019 in caso di cessione rendono, in generale, poco appetibile l'agevolazione.

## **RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI**

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non

quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo

## **DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016

## **DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.

## **NUOVA DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA CORRISPOSTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI**

Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA:

- per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

## **DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA CON LEASING**

Viene introdotta una nuova detrazione dall'IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:

- i canoni ed i relativi oneri accessori,
- il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

## **AUMENTO SOGLIA DEI PAGAMENTI IN CONTANTI**

La soglia per i pagamenti in contanti è aumentata da 1.000,00 a 2.999,99 euro.

## **AMBITO DEL LAVORO**

### **DETESSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);
- entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel

caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:

- di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;
- del settore privato.
- Per l'efficacia di tale disposizione si attende il decreto attuativo.

## **SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.

In particolare, l'incentivo per il 2016:

- consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.

Casi di esclusione ed incumulabilità

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:

- contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016.

-

## **WELFARE AZIENDALE**

Sono state introdotte delle modifiche all'art 51 del TUIR concernenti l'estensione delle prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio - assistenziali che non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile

## **AUMENTO ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA PER GLI AMMINISTRATORI E PER I TITOLARI DI PENSIONE CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE.**

Per i soggetti che prestano la propria opera in qualità di collaborazione coordinata e continuativa (essenzialmente amministratori di società se percepiscono compenso), l'aliquota contributiva inps, a partire dal 01.01.2016, è aumentata al 31,72% mentre per i titolari di pensione o per coloro che sono iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria (esempio artigiani e commercianti) l'aliquota da applicare è pari al 24%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio  
Steiner Senoner & Partners